

# IL FEUDO DI SANVINCENTI ASPETTI GIURIDICI, POLITICI ED ECONOMICI DELLA COMUNITÀ NEL SETTECENTO

ANGELO CIUFFARDI

Trieste

CDU 949.75Sanvincenti«17»

Saggio scientifico originale

Dicembre 1995

*Riassunto* - Il presente lavoro indaga vari aspetti della comunità feudale di Sanvincenti nell'Istria veneta e permette di individuare i rapporti economici, sociali e giuridici al suo interno, attraverso le dinamiche che si sviluppano tra la comunità ed il feudatario nel XVIII secolo.

La documentazione sparsa tra gli archivi privati e pubblici di Venezia, Trieste e Pisino permette di ricostruire, a grandi linee, la struttura giurisdizionale del feudo di Sanvincenti e gli aspetti economico finanziari che la caratterizzano. È necessario infatti rilevare che la documentazione archivistica presente nei vari fondi non è che la minima parte di quanto poteva rappresentare l'attività feudale, in quanto la documentazione più importante della giurisdizione era conservata nella cancelleria del castello ed essa è purtroppo andata perduta a seguito dell'incendio appiccato dai partigiani nell'ultimo conflitto mondiale nel 1943;<sup>1</sup> per quanto riguarda la documentazione notarile posseduta dall'archivio di Pisino<sup>2</sup> essa inizia con il XVII secolo, mentre per quanto riguarda il materiale custodito nell'archivio privato Grimani a Venezia esso è costituito per lo più da lettere ricevute, da minute di lettere spedite e da rendiconti amministrativi, carte ancora quasi tutte da catalogare in forma sistematica.<sup>3</sup>

Il territorio di Sanvincenti era di proprietà della Mensa vescovile di Parenzo già dal 983<sup>4</sup> ed era passato nel XIV secolo sotto il controllo della famiglia Ca-

<sup>1</sup> Il castello era sede di un comando dell'esercito tedesco. Cfr. L. VERONESE Jr., *Castelli e borghi fortificati nell'Istria veneta*, Trieste, 1981, p. 57.

<sup>2</sup> L'archivio storico di Pisino in Croazia, verrà indicato nelle note come AP: si ringrazia il dottor Jakov Jelinčić per aver messo a disposizione il materiale documentario riguardante la località di Sanvincenti e il personale dell'archivio per la gentile collaborazione.

<sup>3</sup> L'archivio privato Grimani verrà indicato nelle note che seguono come A.G.: si ringrazia la contessa Elena Grimani Parisi per aver permesso la consultazione dei materiali custoditi nel suo archivio di famiglia a Venezia.

<sup>4</sup> P. KANDLER, *Codice Diplomatico Istriano*, nel prosieguo *C.D.I.*, vol. I, anno 983, 2 giugno, n. 82, p. 179.

stropola prima e Morosini poi.<sup>5</sup> Il possesso della famiglia veneta Morosini si era stabilizzato nel 1524 quando si era conclusa la lite con il vescovo di Parenzo circa lo sfruttamento del feudo: la bolla del papa Clemente VII manteneva al vescovo il dominio eminente, ma divideva a metà tra le due parti le rendite e gli oneri feudali.<sup>6</sup> Grande importanza aveva il privilegio concesso ai Morosini di poter trasmettere il feudo anche in linea femminile: quando la famiglia Morosini resta rappresentata dalle sorelle Angela e Morosina, il feudo passa nel 1585 ai fratelli Marin e Almorò Grimani, grazie a un doppio accordo matrimoniale. Il feudo di Sanvincenti resterà d'ora in poi alla casa Grimani fino alla rinuncia al contratto di enfiteusi avanzata nel 1846 dai figli di Girolamo Grimani.<sup>7</sup>

«Adi domenica 4 settembre 1695. Congregato il spectabile Consiglio delli nostri cittadini di questo castello in numero di 39, premesso il suono della campana de more, e permissione dell' Ill.mo signor Capitano per istanze fatte dalli signori Pietro Pinco e Iseppo Quelis giudici et Bortolo Franciaz, Procuratore del popolo, per far elletione del signor Bortolo Norman per chirurgo di questo castello e giurisdizione...». Questo è parte del verbale di una riunione del Consiglio di Sanvincenti<sup>8</sup> l'organo principale di espressione della volontà della comunità che assieme al Capitano, delegato dal feudatario Grimani, legifera, decide, aggiorna, annulla e avvala le richieste degli abitanti della giurisdizione.

Quanto traspare ad una prima lettura dei verbali in realtà corrisponde al vero? Quali erano le prerogative dei cittadini, del Consiglio, dei consiglieri e delle persone elette?

<sup>5</sup> I Castropola dovettero abbandonare ogni pretesa signorile nel 1331, quando furono esiliati perpetuamente dal territorio del Patriarcato d'Aquileia e si stabilirono a Treviso, dove nel 1269 un Bonifacio dei Castropola era stato nominato Podestà. Cfr. G. NETTO, *L'Istria veneta nell'anagrafe del 1766*, in «Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno», vol. XXV, 1975, p. 231. La famiglia dei Sergii di Pola, che diventerà Castropola, meriterebbe un più approfondito esame, che però esula dal presente lavoro, ad ogni modo rimando a quanto è stato già pubblicato in «Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria», in seguito «AMSI», 1902, da CAMILLO DE FRANCESCHI; e da P.A. QUARANTOTTO GAMBINI, *Il comune polese e la signoria dei Castropola di Camillo de Franceschi*, in «Pagine istriane», anno III, settembre-ottobre, 1905, n. 9-10, p. 197-291; e da BERNARDO BENUSSI, *L'Istria nei suoi due millenni di storia*, Trieste, 1924, p. 206-211. Per quanto riguarda la famiglia Morosini, il possesso su Sanvincenti appare ratificato il 18 novembre 1467; esso comprende ogni decima, diritto e giurisdizione, così temporale, come spirituale e con gli annessi privilegi di dominio e giurisdizione tanto civile che criminale, costituendosi come vera padrona e legittima feudataria. Archivio di Stato di Venezia, nel seguito A.S.V., *Fondo Soranzo*, b. 158; A.G., *Rapporto sui beni feudali*, Venezia, 1807, b. 4. Archivio di Stato di Trieste, in seguito AST, *Relazione di diritto e di fatto concernente la Signoria di S. Vincenti in adempimento dell'obbligo assunto nel protocollo del 24 febbraio-12 maggio 1851, presso l'Imperiale Regia Commissione Distrettuale all'esonero del suolo per riparto di Dignano*, in seguito IRL, b. 76, fasc. 309.

<sup>6</sup> P. KANDLER, *C.D.I.*, vol. V, n. 1548, p. 2523-2526; A.S.V., *Fondo Soranzo*, miscellanea, b. 158.

<sup>7</sup> A.G., b. 15, carte non numerate.

<sup>8</sup> Trattasi della minuta del verbale contenuta in un fascicolo di fogli sparsi nell'Archivio di Pisinò, b. 156.




Fig. 1 - Confini tra Montona, S. Lorenzo Docastelli, *Sanvincenti*, Barbana e Pisino in un disegno del sec. XVIII. (Archivio di Stato, Venezia, *Provveditori Camera dei confini*, busta 338, dis. 9).

Per analizzare la situazione giurisdizionale di Sanvincenti si deve uscire dalla mentalità moderna plasmata dal Codice Napoleonico per ricordare che nell'*ancien régime* vi era una «normale» stratificazione di diritti sopra i beni materiali, soprattutto la terra, con quello che se ne poteva produrre e ricavare.

### La comunità e il Consiglio

Il Consiglio era costituito da persone capaci di censo, proprietari di terra e riconosciuti come vicini a pieno titolo. Il numero di tali persone rimase costante nel corso di alcuni secoli, sebbene lo Statuto prevedesse precise regole per associare un nuovo membro.

I nuovi abitanti, sia provenienti da altri territori sia già residenti ma che costituivano un nuovo «foco», erano tenuti a registrarsi nella cancellaria del castello e a versare 50 lire come garanzia «de continuar essa visinanza, la qual sia idonea et sufficiente». Trascorso un periodo minimo di 5 anni il residente poteva anche lasciare Sanvincenti, dietro autorizzazione del Capitano, ma aveva diritto di

alienazione solo sulla casa, sulla vigna e sugli abbeveratoi («lachi») e non sui terreni della comunità che pro tempore gli erano stati affidati.<sup>9</sup>

A Sanvincenti la comunità godeva da sempre del privilegio di un Consiglio degli anziani composto da un numero che era di 24 consiglieri all'epoca di una stesura dello Statuto di Sanvincenti (1523), e che avrebbe poi toccato le 40 unità all'inizio del '700.<sup>10</sup> Il Consiglio, che si riuniva di domenica, e più volte durante l'anno, oltre a ratificare annualmente i capitoli dello Statuto, eleggeva ambasciatori da inviare al palazzo dei Grimani a Venezia onde far valere le ragioni della comunità; nominava inoltre annualmente due giudici da affiancare al Capitano, con funzioni di vaglio delle istanze provenienti dagli abitanti e capacità di arbitrato nelle micro contese. I giudici potevano essere affiancati da due procuratori del popolo nel richiedere la convocazione del Consiglio per esaminare casi specifici e contingenti, come quello di insediare un fabbro per i servizi della comunità. Designava annualmente i due giustizieri, sottoposti alla diretta autorità del Capitano, che esercitavano il controllo sui pesi, sulle misure e sui prezzi del calmere. Eleggeva annualmente i due stimatori pubblici, talvolta chiamati periti, che avevano il compito sia di stimare il valore dei terreni agricoli, degli edifici e dei beni dotali, sia di quantificare i danni sofferti da persone e cose. Tant'è vero che nel 1699 i periti (stimatori) devono venire affiancati da un terzo stimatore, nominato appositamente, per dirimere il caso di Mattio dell'Osto, che era stato morsicato dal cane del vicario del Capitano e avvocato fiscale Bortolo Francaz. La vittima era rimasta incapace al lavoro per più di un mese, e la sentenza del 4 dicembre 1698 ancora attendeva l'esecuzione: c'è il sospetto che se il malcapitato fosse stato morso da un cane il cui proprietario fosse di minor rango, il pagamento dei danni sarebbe stato più puntuale. Solo grazie all'istanza dello zio di Mattio, Zuanne dell'Osto nel 1699, al Capitano, Mattio ebbe dopo pochi giorni soddisfazione.<sup>11</sup>

Il Consiglio sceglieva anche il sagrestano e l'organista della chiesa maggiore, ratificava la scelta del chirurgo, indicata dal feudatario, ratificava la nomina di artigiani (es. fabbro), e le loro condizioni d'impiego. La nomina del «fonticaro» era un punto importante nell'economia della comunità, e la sua attività e soprattutto il rendiconto annuale erano oggetto di un'attenta verifica del Capitano; i disordini ricorrenti però causeranno l'abolizione di questo incarico e la chiusura del fontico alla fine del '700.

<sup>9</sup> A.G., b. 1, *Statuto di Sanvincenti*, cap. 47.

<sup>10</sup> A.G., b. 1, *Statuto di Sanvincenti*.

<sup>11</sup> Tratto dalla miscellanea di documenti posseduti su Sanvincenti nell'archivio di Pisino. Mattio dell'Osto ebbe come risarcimento dei danni sofferti «in tutto e per tutti li patimenti soldi quattro al giorno per giorni trentasei e nelle spese» e questo per la testimonianza chiamata dallo stesso Francaz per determinare il tempo in cui la vittima era rimasta a letto. AP, *Miscellanea Sanvincenti (1691-1819)*. Poiché l'archivio di Pisino è di recente costituzione, il materiale raccolto è stato sinora sommarariamente suddiviso, in attesa di una definitiva catalogazione. Nei riferimenti archivistici mi sono perciò limitato a fornire l'intitolazione del fascicolo. Ringrazio il dott. Jakov Jelinčić che mi ha consentito di consultare i documenti.

Il Consiglio ogni anno assegnava i prezzi alle granaglie, al vino e all'olio e fissava il salario per il chirurgo, per l'organista e il sagrestano. Anche i saltari, con funzione di prevenzione dei furti nei campi e vigne e di controllo sullo sfruttamento dei boschi, erano scelti dai consiglieri.

Tutti gli incarichi assegnati dal Consiglio erano di durata annuale, ogni provvedimento era reso pubblico («stridato»), dopo il rullo del tamburo, leggendo ad alta voce il relativo proclama sotto la loggia sita di fronte all'entrata del castello, in ore, stabilite dalla consuetudine, in cui vi fosse certezza di un grande afflusso di uomini.<sup>12</sup>

L'autorità del giudicante era espressa dal Capitano, attraverso l'amministrazione della giustizia e la scelta o la conferma dei nominativi delle altre figure di governo e di controllo del territorio, scelti tanto tra la popolazione residente (zuppani, pozzuppi, guardiani, saltari, sindaci di confraternite, gastaldi, periti, capi dei cento) quanto tra i professionisti forestieri (notai-cancellieri, chirurgo, fabbro, organista). Il feudatario nominava il Capitano, per un incarico solitamente triennale ma talvolta anche quinquennale, scegliendolo tra persone che avessero una sicura conoscenza giuridica, capacità personali di amministrazione e la possibilità di trasferirsi con l'eventuale famiglia nel territorio di Sanvincenti e dimorarvi per tutto il periodo. Le fonti documentarie da me trovate hanno permesso di ricostruire parzialmente la sequenza dei nominativi dei capitani di Sanvincenti ma assai di rado hanno permesso di risalire alla provenienza, alla condizione attuale e al *cursus honorum* del medesimo. Solo per alcuni si può affermare che appartenevano alla piccola nobiltà di Capodistria.<sup>13</sup> È comunque interessante notare che non si riscontrano casi di ripetizione della nomina nel triennio successivo, né i dati lasciano pensare alla formazione di dinastie familiari per questo incarico. L'appannaggio annuale del Capitano, ripartito a metà tra il Grimani e la Mensa vescovile di Parenzo, era di 60 ducati<sup>14</sup> con l'aggiunta del fabbisogno annuale di legna, e di foraggio per la cavalcatura. Ad ogni nomina il feudatario consegnava al nuovo Capitano uno scritto, la «commissione» in cui ricordava le linee fondamentali lungo

<sup>12</sup> AP., b. 159, *Miscellanea Sanvincenti, Libro del Consiglio*, anno 1699, carte non numerate.

<sup>13</sup> Nel '700 Agostino Bruti e Alessandro Gavardo facevano parte della piccola nobiltà di Capodistria. Nel 1575, Giacomo Bruti, fu associato al Consiglio dei nobili di Capodistria, grazie ad un rescritto ducale. P.A. QUARANTOTTI GAMBINI, *I nobili di Rovigno e delle città istriane*, in «Archivio veneto», V serie, vol. LXXXIII (1968), p. 44. La famiglia annoverava anche a metà del '700, un Agostino, vescovo di Capodistria (1733-1747). ALDO CHERINI, *La rotonda dei Carmini*, in «La sveglia», supplemento al n. 112, a cura della «Fameia Capodistriana», 1993, p. 11-13.

La famiglia nobile dei Gavardo viene citata più volte da Pietro Stancovich a partire dagli inizi del XIII secolo, nell'elenco dedicato ai militari e tra quelle distinti in altri campi. PIETRO STANCOVICH, *Biografia degli uomini distinti dell'Istria*, tomo III, Trieste, 1829, ripubblicato in «Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno», nel vol. V, 1974, p. 179 e sgg. Lo stemma gentilizio dei Gavardo è menzionato da P.A. Quarantotti Gambini tra gli altri stemmi delle famiglie nobili capodistriane. P.A. QUARANTOTTI GAMBINI, *op. cit.*, p. 101.

<sup>14</sup> AST, *IRL Esonero del suolo*, b. 76, fasc. 309.



le quali doveva muoversi il suo rappresentante: cura dell'aspetto economico del feudo, attenzione ai costumi dei sudditi e in particolare degli ecclesiastici, che troppo spesso parevano fonti di scandalo. La lettura di diverse «commissioni» del XVIII secolo ha fatto conoscere due distinte versioni delle stesse: nel 1775 Tommaso Bembo all'atto dell'incarico quinquennale di Capitano di Sanvincenti ricevette una lettera ufficiale con le indicazioni di rito per ben amministrare il feudo.<sup>15</sup> Allo stesso tempo ricevette una «commissione» segreta che trattava in modo articolato di particolari problemi che affliggevano il feudo ed erano rimasti irrisolti dai capitani precedenti. Inoltre il feudatario consigliava al Bembo quali atteggiamenti tenere nei confronti di alcuni individui che per le cariche ricoperte potevano danneggiare la giurisdizione.

### Le confraternite e il fontico

Provvederemo ora ad illustrare punto per punto la «Commissione segreta», che ci rivela parecchi aspetti della vita sociale nel feudo.

Le direttive di Girolamo Grimani trattano per prime le questioni attinenti al culto divino, chiedendo precise informazioni sulle rendite delle chiese e degli altari, sugli importi di cassa esistenti, sulle necessità annuali per le cere e gli arredi sacri, e sui nominativi delle persone che al presente e nel passato avevano amministrato quelle rendite. Le rendite potevano provenire da lasciti ma più frequentemente erano il frutto di terre lavorate a livello. Era consuetudine nei lasciti testamentari attribuire un terreno coltivabile con edificio d'abitazione ad una chiesa, la cosiddetta «mansionaria», le cui rendite erano amministrare da un laico, il gastaldo nominato e controllato dal Capitano: fine ultimo di queste rendite era la celebrazione di messe di suffragio per il donatore e la sua famiglia, di cui il prete doveva rendere conto alla cassa della mansionaria corrispondente.<sup>16</sup> Nel corso del XVIII secolo verranno fondate quattro «mansionarie»,<sup>17</sup> in aggiunta a quelle esistenti, che però avranno vita breve poiché cadranno sotto gli effetti della legge del novembre 1769 che costringerà a porre i terreni a livello francabile in favore dei residenti in Sanvincenti.<sup>18</sup> Nelle intenzioni di Girolamo Grimani le rendite delle

<sup>15</sup> A.G., b. 3, *Commissioni date da sua ecc.za sig. Girolamo Grimani signore e padrone di S. Vincenti all' Ill.mo signor Tomaso Bembo suo Capitano, 1775*; b. 5, *Commissioni date da sua ecc.za sig. Giacomo Grimani signore e padrone assoluto di S. Vincenti all' Ill.mo signor Agostino Bruti suo Capitano, 1780*.

<sup>16</sup> Con testamento datato 21 gennaio 1693 di Mattio Grabar, fu creata la «mansionaria» Grabar e la «mansionaria» Bratolich da Giorgio Bratolich detto Schender, nel '700 si crearono le «mansionarie»: Mantica, Francaz, Furlan e Bratolich. Ancora nel 1780 c'erano sette «mansionarie», che attendevano il loro passaggio alla proprietà laica secondo la legge del Senato veneto. A.G., b. 2, *Economico presente della rendita, spesa, civanzi, affr. investite delle venerande Chiese del Castello, e giurisdizione di S. Vicenti*.

<sup>17</sup> I. MILOVAN, *Savičenta, jučer i danas* [Sanvincenti, ieri e oggi], Umago, 1975, p. 3.

<sup>18</sup> AP., notaio R.F. Verla, *Atti notariali che riguardano l'affrancazione ed investiture delli capitali delle mani morte, stipulati da me Raffaele Felice Verla cancelliere di Sanvincenti, come prescrive la sovrana legge 30 novembre 1769 (1783-1803)*, carte non numerate.

chiese dovevano anche essere utilizzate per indirizzare i giovani della giurisdizione agli studi sacerdotali, per godere nel futuro di un clero di sua fiducia. Infatti nel passato «...dovetti con mio dispiacere venire a frequente mutazione di Arciprete, per morte, fuga o rinonzia, e nel ristretto numero degli aspiranti, e nell'oscurità, in cui mi trovo delle loro qualità, trepido sempre nella nomina». E istruisce il Capitano sul caso del canonico Doblanovich, considerato dal Grimani un «... uomo torbido, e che mi diede in altro tempo ragione di disgusto». La nomina dell'Arciprete spettava per giuspatronato al feudatario, mentre l'elezione dei due canonici spettava al vescovo di Parenzo; ma i beni e le rendite degli ecclesiastici spettavano comunque al feudatario che si considerava padrone del luogo. Su questo argomento in quegli anni si era aperta una questione circa l'iscrizione nel Catastico dei Beni Ecclesiastici dei possessi pertinenti all'Arciprete e ai canonici di Sanvincenti ai fini della esazione delle decime ecclesiastiche. Nella «commissione» Girolamo Grimani ordina di collaborare con l'Arciprete per sospendere tale censimento in attesa che a Venezia il Grimani rivolgesse a proprio favore la questione, come già era accaduto alla casa Savorgnan per un'analogha contesa. In tema di rendite delle chiese il Grimani ricorda che le chiese, dal momento che possedevano animali in «soceda», e che vendendoli potevano ricavare dei capitali, dovevano poi porre quest'ultimi a livello, e ad un tasso congruo, in modo da ricavarne un introito tale da evitare di aumentare il carico finanziario che il Grimani si addossava per il giuspatronato. Il tema finanziario dominava anche l'amministrazione delle Confraternite e Scuole che erano numerose e dedicate sia ad altari delle chiese maggiori che a cappelle site nei villaggi. Le Confraternite, nate per scopi di devozione al santo di cui portavano il nome, e per assicurare la salvezza spirituale degli affiliati, si occupavano di lavorare i terreni ricevuti per lasciti testamentari in cambio di messe di suffragio e provvedevano alla cura e alla conservazione degli edifici religiosi. L'amministrazione dei loro beni era annualmente affidata ad un gastaldo; inoltre due consiglieri scelti tra i confratelli, dovevano vigilare sull'armonia fra i membri e sulla loro moralità. Il gastaldo doveva invece rendicontare alla fine del mandato al Capitano. La Confraternita preminente era quella di San Rocco, confermata dal vescovo Antonio de Leonardis nel 1619, posta fuori dell'abitato come di consueto in quanto legata alla protezione contro la peste. Questa Confraternita, con quella di San Germano, di Santa Maria di Sazian (Madonna dei tre confini) di Sant'Antonio Abate si salvarono dalla chiusura ordinata da Lucrezia Grimani nel 1786, quando vennero abbattute varie chiese e cappelle site nelle ville di Sanvincenti per la impossibilità delle Confraternite di sostenere le spese di manutenzione.

Una comunità agro pastorale come quella di Sanvincenti è, innanzitutto, un insieme di rapporti consolidati tra i residenti e la terra che nell'*ancien régime* non hanno come fine esclusivo l'investimento finalizzato ad un profitto: ciò è dimostrato dal fatto che oltre i soliti punti di aggregazione con i gruppi vicini, all'interno del microgruppo rurale (strida, matrimoni, funerali e altre occasioni di socialità) la gestione del governo del villaggio, dei commerci, dell'economia, è costituita dall'attività delle confraternite, in cui la chiesa-parrocchia al centro del vil-

laggio è anche fulcro della vita sociale. Nel periodo da me preso in esame questo fatto appare generalizzato. In questo quadro la presenza delle confraternite si attua lentamente e progressivamente nel tempo.

Nel medioevo un'associazione di laici poteva essere designata, con un neologismo, col termine *confraternitas-confratria*, oppure con i vocaboli classici: *agape*, *caritas* e *fraternitas* e, in volgare, *fraglia*, *confrérie*.<sup>19</sup> Nel Settecento, periodo che ci interessa, la confraternita, anche se formata da profani, aveva come scopo essenziale e primario la salute delle anime, intorno al quale si delineavano tutte le attività anche di ordine economico-sociale. Tale organismo sociale aveva una sua consistenza patrimoniale derivante per lo più da lasciti di terre o di rendite annue di cui testimonianza preziosa sono i testamenti. Il rito sociale più comune era la messa, oltre l'assegnazione all'altare di candele – nei testamenti si fa spesso un legato –, mentre l'occasione di esibizione pubblica era rappresentato dalle processioni e dalle inumazioni dei propri confratelli.<sup>20</sup>

Nel 1780 il vicario straordinario Giovanbattista Griso stende un'anagrafe del castello e della sua giurisdizione su ordine del feudatario, dalla quale si può vedere che Sanvincenti aveva 16 confraternite.<sup>21</sup> Nel 1808 le autorità francesi soppressero comunque tutte le Confraternite, eccetto quella del Ss. Sacramento.<sup>22</sup>

Le direttive del feudatario si rivolgevano anche alle cassette per le elemosine delle chiese, di cui il Capitano doveva custodire le chiavi, per aprirle ogni tanto e contare il contenuto in presenza dei rappresentanti del popolo. Le elemosine, una volta registrate, restavano in custodia del Capitano che doveva dispensarle solo per gli usi relativi al culto.

Passando ora alle prescrizioni di ordine economico, si può notare come l'agricoltura e l'obiettivo dell'abbondanza di cereali attirassero l'attenzione di Girolamo Grimani che per prima cosa consigliava di convincere i contadini a diminuire la semina del mais «... riserbando alle vallicole più morbide. La scelta delli prodotti più propri al terreno, et al clima è la prima». Data la scarsità generale di prodotto cerealicolo, egli mirava a scoraggiare il più possibile il commercio, per assicurare l'autosufficienza al territorio. Negli anni precedenti il Grimani aveva

<sup>19</sup> A. MORICONI, *Le confraternite del Ss. Sacramento e Rosario nel vicentino. Il caso di Lisiera dal XVII al XX secolo: aspetti di vita religiosa comunitaria*, in «Lisiera. Immagini e problemi per la storia e cultura di una comunità veneta. Strutture-congiunture-episodi», a cura e con il coordinamento di Claudio Povolo, Vicenza, Ed. Parrocchia di Lisiera, 1981, tomo I, p. 218.

<sup>20</sup> Cfr. F. LEBRUN, «Le Riforme: devozioni comunitarie e pietà personale», in *La vita privata dal Rinascimento all'Illuminismo*, a cura di P. ARIÈS e G. DUBY, Milano, 1993, p. 59.

<sup>21</sup> A.G., b. 2, *Economico presente della Rendita, spesa, civanzi, affr. investite delle venerabili Chiese, n. 16 del castello e giurisdizione di S. Vicenti*. Le confraternite avevano i seguenti nomi: Chiesa maggiore, S.mo Sacramento, S. Antonio di Padova, S. Rosario, S. Vittoria, Beata Vergine del Carmine, S. Sebastiano, S. Rocco, S. Antonio Abbate, S.ma Trinità, Sante Caterina et Elena, S. Niccolò, Beata Vergine di Sacian, S. Germano, S. Mattio e S. Bricio.

<sup>22</sup> I. MILOVAN, *op. cit.*, p. 38.



aperto un procedimento in cui «... risultò la colpa in qualche Cagnello, e nello stesso Cancelliere, anzi sul Cancelliere cadendo la principale imputazione, appoggiai il processo a quello di Barbana», con la quale vigeva un accordo (Compattata) di mutua integrazione nei processi penali. Gli indagati avevano comprato grano a bassissimo prezzo da un residente per rivenderlo a prezzo assai maggiorato. Per limitare queste due specie di danni, «cioè impedire l'estrazioni e frenare le usure de biade» il feudatario raccomandava da una parte di accordare il permesso di vendita dei cereali solo dopo aver valutato, con l'appoggio degli zuppani, la reale entità del raccolto e i bisogni interni sia per la semina che per il consumo annuale.<sup>23</sup> D'altra parte «... la povertà, o il malgoverno fà precipitare la vendita per avere pronto poco danaro; poi la fame fà cercare le stesse Biade da chi ne hà, ovvero l'esigenza di semina, e sottostare a qualunque prezzo... Per sradicare il male, sò bene che il fontico sarebbe il più efficace rimedio. Vi esisteva, ma il Bruti insisté tanto per abolirlo, finché mi persuase». In questo modo, apprendiamo che, verso la metà del XVIII secolo l'istituzione del fontico era stata cancellata dopo circa due secoli di vita. Dalla consultazione dello Statuto di Sanvincenti risulta come il fontico fosse stato istituito con un proclama del 22 febbraio 1551, quando il feudo era retto da Andrea Morosini. Il denaro costituente il capitale primitivo del fontico doveva essere custodito in una cassa con due chiavi, tenute da due distinti amministratori, uno residente in Sanvincenti, l'altro scelto tra gli zuppani dei villaggi. Ogni operazione doveva essere messa a conoscenza del collega, e per tutta la durata del loro incarico annuale godevano di piena autonomia, fatto salvo l'obbligo di rendicontare al Capitano entro sei mesi e saldare le somme sospese. Gli amministratori non dovevano prestare il denaro del fondo senza autorizzazione del Capitano e dei giudici, ed erano anche sottoposti all'autorità del «sindico di comun» che vigilava anche sugli amministratori delle chiese. I *fonticari* rispondevano con i propri beni degli eventuali ammanchi di deposito, e a fronte dell'onere di amministrare il *fontico* che non era rifiutabile ricevevano un compenso di 10 lire pro capite ogni semestre ed il 2% sui ricavi. Il magazzino del *fontico* nel periodo di vendita doveva essere aperto il lunedì e il giovedì ed il prezzo era fissato dal Consiglio. L'esistenza del *fontico* aveva un tale peso per la comunità, che l'esserne debitori era fonte di discredito e impediva di accedere alle cariche di giudice, gastaldo e di fonticaro. Queste linee direttive vennero da subito disattese. Le numerose *terminazioni* trascritte nello Statuto fanno infatti fede

<sup>23</sup> Gli zuppani appaiono presumibilmente tra gli Slavi del sud-ovest durante il loro insediamento o dopo il loro arrivo in Carniola. Essi governavano il territorio loro sottoposto, dando le direttive per la lavorazione dei terreni in comune ed amministrando la bassa giustizia; ripartivano i carichi fiscali tra le famiglie sottoposte e godevano del privilegio di non pagare la decima sulle concessioni feudali. La carica di zuppano aveva durata vitalizia e veniva attribuita dall'assemblea dei capifamiglia in base alle capacità e alla stima goduta in seno alla comunità. A sua volta lo zuppano si sceglieva un vicario all'interno dei villaggi che ricadevano nella zupania, denominato pozzuppo. Cfr. S. VILFAN, *Pravna zgodovina slovencev od naselitve do zloma stare Jugoslavije* [Storia del diritto degli Sloveni dalla colonizzazione al crollo della vecchia Jugoslavia], Lubiana, 1961, p. 49-66 e p. 214-219; F. CONTE, *Gli Slavi. Le civiltà dell'Europa centrale e orientale*, Torino, 1991.

dei continui tentativi di frode e malversazione ai danni dell'istituzione e quindi a danno dei residenti. Ben presto l'amministrazione restò nelle mani di una sola persona, privando gli abitanti dei villaggi della tutela rappresentata dallo zuppano. Poteva accadere che l'amministratore usasse il capitale per acquistare terreni o animali che poi teneva per sé; che il denaro fosse dato a prestito con tassi feneratizi; che i cereali ricevuti a prezzo calmierato fossero rivenduti a prezzo di mercato lucrando la differenza o a prezzi inferiori al calmierato per sanare debiti. Tutti gli sforzi dei capitani che vigilavano sui fondi del fontico e le riforme applicate all'amministrazione degli stessi non sortirono effetti duraturi. Si obbligò il *fonticaro* a registrare i movimenti di cereali e denaro, a saldare la sua amministrazione in contanti o cereali entro otto giorni dalla fine del suo mandato rifiutando scritture debitorie. Alla fine sotto il peso di tali disordini l'istituzione uscì di scena, privando la comunità dell'autonomia finanziaria e la cura di provvedere di granaglie Sanvincenti durante i periodi di carestia passò completamente al feudatario attraverso il Capitano. Ne è testimonianza il carteggio risalente al febbraio 1783 tra il Capitano Alessandro Gavardo e Giacomo Grimani a proposito di un trasporto di grani da Venezia a Sanvincenti. Al Grimani spettò di ottenere l'autorizzazione al trasporto, di noleggiare l'imbarcazione che portò il carico fino al porto di Fasana e di acquistare 400 *staroli* di cereali (segala, granoturco e orzo). Al Gavardo spettò di organizzare il trasporto via terra e la distribuzione alle famiglie: egli convocò i giudici, i procuratori del popolo e gli zuppani e li costrinse ad accettare l'obbligo di pagare in solido l'importo che il feudatario avrebbe fissato per quelle granaglie. Sorsero però dei problemi per il trasporto, poiché in tutto il territorio non vi erano abbastanza sacchi, carriaggi e buoi per effettuare il trasporto in tempi brevi del carico dell'imbarcazione. Inoltre il Capitano intendeva integrare questo trasporto con quello dei tronchi che venivano imbarcati proprio a Fasana, ma «... si è riflettuto, che per la condotta de' sacchi dovevano i carri esser chiusi, e per quella de' tolpi esser dovevano aperti, onde non era combinabile l'una e l'altra condotta». Si ricorse allora al metodo usato precedentemente di consegnare ad ogni capofamiglia, una volta censite le famiglie bisognose, un biglietto numerato riportante il nominativo, la quantità e qualità del cereale assegnato e la dichiarazione del pegno dato per cauzione. Muniti di questi biglietti gli abitanti di ogni villaggio si recarono al porto di Fasana, dove li attendevano un giudice ed un procuratore del popolo, che sapevano leggere e scrivere e che, opportunamente registrati i biglietti per il successivo confronto, consegnavano le granaglie accordate. Restava però così irrisolto il problema del trasporto dei tronchi e il Capitano affermava nella stessa lettera: «se questi sudditi fossero suscettibili di gratitudine, dovrebbero prestarsi con alacrità alla gratuita condotta de' tolpi in riflesso al suffragio avuto dalla di Lei carità, ed io non cesserò d'inculcar loro un atto sì doveroso». Non si riesce a ricostruire dal carteggio quale soluzione fu trovata per effettuare il trasporto del carico di tronchi in questione, ma risulta che già in aprile i cereali ricevuti non sarebbero bastati al sostentamento fino alla mietitura. I rappresentanti del popolo, forti di una dichiarazione di fede stesa dall'arciprete, chiesero un'ulteriore approvvigionamento, che fu eseguito in giugno con un uguale quantitativo, maggio-

rato da 50 *staroli* di frumento.<sup>24</sup> Con il gioco dei ribassi dei prezzi, ignoto alla comunità di Sanvincenti, il Capitano fece pagare i cereali a lire 38 lo staio contro le lire 33 pagate dal Grimani, assicurando così «... salvo il di Lei interesse».

La «commissione» al Capitano Bembo tocca poi i contratti di soccida, contratto agricolo più importante,<sup>25</sup> assieme all'affitto di terre per l'economia di Sanvincenti. I contratti, in genere di durata quinquennale, prevedevano che il proprietario affidasse degli animali, bovini, ovini, caprini ed equini ad un allevatore, per spartire a metà i frutti dell'allevamento alla chiusura del contratto. Già lo Statuto si curava di fissare le pene per chi frodasse sulla spartizione dei frutti della soccida,<sup>26</sup> ma i problemi maggiormente ricorrenti erano la suddivisione dei rischi, la responsabilità del proprietario per gli atti compiuti dal conduttore, e il pericolo che il contratto mascherasse un prestito ad usura. Nel '700 tali questioni appaiono già sedimentate, probabilmente per la ricchezza di interventi del giusticente in materia. Dalle *terminazioni* conservate nello Statuto, appare che alla fine del XVI secolo i contratti di soccida di bovini erano stati preclusi, perché fonte di guadagni illeciti, attraverso la corresponsione di affitti annuali in frumento anche in caso di morte dell'animale. Durante la reggenza di Marin Grimani doge, la comunità di Sanvincenti, attraverso i giudici, chiese la riammissione delle soccide di bovini, per porre rimedio alla penuria di bovini da lavoro che li affliggeva. Per prevenire gli illeciti si chiedeva di autorizzare il tipo di contratto in uso a Duecastelli, che prevedeva il pagamento di una *mezzena* di frumento all'anno per ogni capo finché l'animale era in vita, il godimento da parte del conduttore del latte e del letame prodotti, e la spartizione degli animali alla scadenza del contratto. La richiesta venne accettata con alcune precisazioni sul valore monetario massimo da attribuire alla *mezzena*. Il pericolo di formare contratti usuratici rimase negli accordi di affitto di un cavallo da lavoro contro la corresponsione di eccessive quantità di frumento.<sup>27</sup> A fine '700 i contratti di soccida mostrano però una variazione degna di

<sup>24</sup> «... Il formento fu fatto tradurre nel fondaco, di cui se ne farà una distributiva vendita a queste pancogole. È sorprendente il ribasso fattosi da pochi giorni in quà del prezzo di questo genere, mentre sino alla metà del mese spirato vendevasi in Rovigno perfino a Lire 48 lo staio, ed oggidì si vende a lire 29 da quel fondaco, e fino a lire 24 dalle barche approdanti a quel porto...». A.G., b. 4, *Gavardo Alessandro Capitano in S. Vicenti 1783-1785*.

<sup>25</sup> Per ulteriori informazioni sui contratti agrari, vedi: G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna, rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI ad oggi*, Torino, 1974.

<sup>26</sup> A.G., *Statuto di Sanvincenti*, cap. 37, «Delli sozzali inganerà le socede. Statuimo et ordonemo che de cetero se li sozzali non darano la vera mita al patron, over ocultasseno, biave, animali di sorte niuna aspettante la parte al patron, havuta la verità debbi perder tutta la sua parte si de animali come de biave, et pagar diebba de penna lire cinquanta, la mita della qual penna peccuniaria sia del accusator, tali animali vadino la mita della parte spetante al sozal, al patron preditto, et l'altra mita a cui per nui serra ordinato».

<sup>27</sup> «... si fanno lecito di comprare una cavalla, per lire 50 ne questi ai medesimi venditori dare et in soceda concedere per anni cinque con l'obbligo di pagarli con anno 3 lire formento, ... con patto che morendo la cavalla o dei nascenti il primo anno il locatore sia obligato pagargli esso afitto avanti anni cinque...». A.G., b. 1, *Statuto di Sanvincenti, Terminazione del Capitano Priamo Guerra*, 1593.

interesse: nelle soccide di bovini il conduttore è obbligato a versare un terzo del valore degli animali sotto contratto e appare la figura del garante, che «si costituisce piaggio, e principal pagatore al caso che il soccedatario facesse perire, o distraesse senza saputa del padrone l'animale...».<sup>28</sup> Se il contratto riguardava pecore o capre la prescrizione di impegnare un terzo del valore rimaneva, ma il conduttore non doveva presentare un garante, perché il rischio era frazionato tra più animali.<sup>29</sup> Se i contratti di soccida venivano in quel tempo regolarmente stesi davanti ad un notaio, gli stessi prevedevano che le eventuali contese venissero ancora appianate dalla giustizia tradizionale *per bonos viros*. Dagli atti del notaio Alvise Davia del 1789 si può ricostruire il conflitto sorto tra il proprietario (lo zuppano Ive Agnelich) e il conduttore (colono Ive Rusaz detto Medusich) per la vendita da questi fatta di alcune capre ad insaputa dello stesso proprietario. I due contendenti innanzi al notaio nominarono due arbitri, uno zuppano, l'altro artigiano, «con obbligo di stare, ed obbedire a tutto quello, e quanto dalli stessi eletti arbitri verrà sentenziato e deciso sulle loro controversie».

Due settimane dopo gli arbitri – ma solo l'artigiano sa scrivere –, stendono il lodo, indicando al colono di indennizzare il proprietario del valore degli animali sottratti e dei frutti non consegnati. Lasciano libertà al proprietario di continuare il contratto fino alla scadenza naturale oppure di chiuderlo operando la divisione degli animali.<sup>30</sup>

### Contratti, approvvigionamenti e rendite

La commissione al Capitano Bembo, trattando della penuria di animali da macello e quindi di carne per il consumo locale, porta a considerare un altro importante aspetto della vita economica della giurisdizione. Le direttive dei feudatari erano costantemente intese ad aumentare la ricchezza del territorio: essi vedevano nell'aumento della popolazione, della relativa forza lavoro, della produzione in assoluto del territorio la base per l'arricchimento della loro rendita. L'azione di sviluppo si coniugava con uno stretto controllo del mercato, sia dei beni che delle persone: sui residenti incombeva l'autorizzazione del Capitano per uscire da Sanvincenti, sui forestieri era praticata una continua sorveglianza ed in definitiva erano malvisti.<sup>31</sup> Gli abitanti puntavano all'autosufficienza per i beni materiali e quindi rimaneva poco margine per il commercio. Questo era gravato dai dazi di

<sup>28</sup> AP., b. 159, notaio Alvise Davia, *Atti notarili di Alvise Davia, cancelliere di S. Vincenti, 1788*, carte non numerate.

<sup>29</sup> AP., b. 159, *ibidem* (1787). Il contratto riguardava un gregge di 27 animali tra pecore e capre.

<sup>30</sup> AP., b. 159, *ibidem* (1787).

<sup>31</sup> A.G., b. 3, *Commissioni*, cit. «Quando cessasse l'assoluta necessità nelle Arti, bisogna fermamente scacciare li Cargnelli vaganti, e proibire l'esercizio di Arti, e traffico à chi non ferma il domicilio in Giurisdizione».

entrata, transito e uscita,<sup>32</sup> che costituivano una delle rendite del feudo assieme alle decime. Il commercio poteva essere punto di attrito tra i residenti che miravano ad un guadagno immediato, spesso sollecitati dal bisogno di denaro liquido per sanare debiti o livelli e il feudatario che ne voleva trarre il massimo interesse. I principali beni alimentari e voluttuari erano sottoposti a dazio, la cui esazione era concessa con gara d'appalto ai residenti. La rosa dei partecipanti «all'incanto» del dazio del vino, delle carni, del legno, delle granaglie e altro era ristretta ai pochi facoltosi, poiché il daziere incaricato doveva anticipare la somma dovuta al feudatario per tutto il periodo di appalto, che poteva variare a seconda delle congiunture economiche del feudo, in quanto era deciso dal Capitano. Al prezzo d'appalto era legato il prezzo di vendita al minuto del bene considerato, perché il daziere era anche incaricato di garantirne la disponibilità sul mercato locale.<sup>33</sup> In realtà il controllo sul commercio era poco efficace, e il contrabbando era occasione di rinsanguamento delle casse feudali, in forza dell'esazione di multe che colpivano ciò che i residenti continuavano a considerare un proprio diritto.<sup>34</sup> Il compito del daziere era reso difficile dal contrabbando, che erodeva il suo guadagno diminuendo il volume delle merci su cui esso tentava di esigere il dazio. La mancanza di denaro liquido complicava ulteriormente l'esazione dei dazi: ne è testimonianza una scrittura del 1699 in cui si obbliga Pasquale Francaz a depositare «staroli uno e mezzo» di frumento, già pignorati da Pietro Pinco daziere del vino per quell'anno, per sanare un debito contratto col daziere del vino, sotto pena di «lire 20 et esser corretto criminalmente».

Il controllo del commercio riguardava tutte le produzioni di Sanvincenti e specialmente il legname da costruzione e la legna da fuoco che si ricavava dai boschi. A parte limitate estensioni boschive di proprietà di residenti, i boschi più importanti erano il bosco Pressecca con alberi d'alto fusto e tre boschi cedui denominati Prostimo, Sterpet e Fineda che erano di pertinenza del feudatario. Si può ritenere che prima dell'infeudazione dell'XI secolo tutti i boschi appartenessero alla comunità, ma non vi sono testimonianze in proposito. Le fonti, sia lo Statuto, sia le *commissioni*, sia altre scritture, mettono però in evidenza il costante conflitto tra il

<sup>32</sup> A.G., b. 3, *Commissioni*, cit. «Sono da antico tempo instituite 4 Fiere all'anno, Ella né vedrà li tempi e li ordini stabiliti... l'oggetto è buono per attirarne danaro, e dare luogo alla consumazione de' prodotti...». Durante i giorni di fiera i dazi erano sospesi. Cfr. A.G., b. 1, *Statuto di San Vincenti, Terminazione, anno 1631*.

<sup>33</sup> AP., *Miscellanea Sanvincenti* (1691-1819), «Adi 5 settembre 1699; Licenza a detto Gasparo de Franceschi d'estraser un caro di vino per Valle, con obbligo assunto di ritrovar altro tanto vino oltre il già obligato in caso dese il bisogno in questo luoco».

<sup>34</sup> A.G., b. 5, *Levo di pena di L. 25 ad Antonio Stancovich per clandestina estrazione di vino*. Lo Stancovich era stato riconosciuto colpevole, dietro testimonianza di altri abitanti di Sanvincenti, di aver venduto vino di propria produzione fuori della giurisdizione «senza il requisito dei comandati permessi, e contro la risoluta inibizione della Municipale e successivi proclami». La pena prevista di 10 ducati li era stata ridotta, *mitius agendo*, ad una somma di lire 25. Cfr. A.G., b. 5. *Applicazioni statutarie alla cassa condanne che si trovano presentemente* (anno 1781).



Entrate di S. Vincenti del N. M. Rivolano Primani da 31. Xrd: 1769. fino  
 l'anno 31. Xrd: 1770. — come segue

*Lozzo*

Dalle seguenti Dazi -	
Dazio Marchi Ruschi et	
Erbario	£ 342. 16
Dazio Spina	189. —
Dazio Beccaria	134. —
Dazio Nuova Imposta	87. —
Dazio Forno gualche	11. 16
Dazio Forno piccolo	10. 16
	£ 787. 16
Da Officio Cura Vievo il Castello	18. —
Da Officio in feudo di Ruschi	187. 10
Da Regalia Curiale	166. 16
Da Xrd di Amelle	320. 18
Da Focche di Altimari, Vozze	575. 16
Da Locandieri di Ruschi	6. —
Ritenuti da Vnd. de' comuni - *	
Da Vno Cte. sis. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. la Bta.	1294. 12
Da Formento N. 25. 26. 27. 28. 29. 30. la Mnd.	1275. —
Da Degala	115
Da Doze	195
Da Piva	102
Da Quana	157
Da Serrani	13
Da Formento	50
Da Doze, eluglio	14
Da Doze, eluglio	M. 850. 0/2
Da Doze, eluglio	5992. —
Da Doze, eluglio	0000. —
Da Doze, eluglio	178. 16
Da Doze, eluglio	144. —
Da Doze, eluglio	39. 15
Da Buina	15. —
Da Dimanti Debboni	290. 13
	£ 1181. 15. 6
Da Doze, eluglio	16. —
Da Venezia	16. —
	£ 1181. 15. 6

*Spazio*

Al' Mnd. Vecchio di Ravenna e Bregallo	£ 30. —
Al' Mnd. di Capri e dell' anno luo	930. —
Al' Mnd. di Amelle	882. —
Al' Mnd. di Ruschi	570. —
Al' Mnd. di Amelle	156. 16
Al' Mnd. di Amelle	107. —
	£ 2475. 16
Fanti contati in Ven. dal ff.	
Avadamento	
1770. 19. Lent	£ 4000. —
7. giro	2000. —
1771. 3. marzo	3000. —
	£ 13000. —
	£ 15275. 16
Restano in mano del S. R. Cav. B.	
Ranca, gualche	6346. 5
Ranca, in faccia a Venezia	16. —
	£ 6346. 5

Fig. 2 - Rendiconto delle «Entrate» di Sanvincenti dal 31 dicembre 1769 al 31 dicembre 1770. (Archivio privato Grimani, Venezia).

giudicante, che tenta di proteggere quella fonte di reddito, e i residenti di Sanvincenti, che cercano di trarne senza spese legna da fuoco e materiale da costruzione, nonché aree da pascolo e quant'altro.<sup>35</sup> Il secolo XVIII vede diminuire il valore del

<sup>35</sup> A.G., b. 13, *Boschi, Esposizione*. Ancora nel 1865, dopo l'estinzione del feudo, in una dichiarazione del Parroco di Sanvincenti a pro della Mensa vescovile di Parenzo si afferma che «tagliano le legna e le vendono in consorzio; godonvi i pascoli, fanno la calce, e se la dividono».

Voi Alessandro Gavardo per M<sup>te</sup> ed Ecc<sup>mo</sup> S<sup>to</sup>:  
 Giacomo Grimani S<sup>to</sup>: ad P<sup>re</sup>sent<sup>o</sup> del Castello  
 e Giurisdizione di Sanvincenti Capitano

A qualunque e specialit<sup>a</sup> al Mag<sup>ro</sup> M<sup>te</sup> ed  
 Ecc<sup>mo</sup> della Giada in Venezia facciamo au-  
 ta ed indubitata fede esser arrivati al  
 Porto di Pasana e quindi tradotti in questa  
 Giurisdizione sopra stava Ducento Somp  
 Aveo stava cento e cinquanta ed orzo  
 stava cinquanta levati dalla servit<sup>a</sup>  
 Dominante come dall'Essequiato Mandato  
 di licenza del detto Ecc<sup>mo</sup> Mag<sup>ro</sup> 1<sup>o</sup> -  
 cov<sup>to</sup> al nome del N. S. S. Giacomo Grimani  
 eudetto e quindi tradotti in barca del  
 Don Pasquale Rosada, grando questo tutto  
 che serviv deve per uso comodo e benificio  
 di questi sudditi, perche se si rilascia lo  
 s<sup>to</sup> m<sup>te</sup> che valeva in controversa -  
 a tenor delle pub<sup>l</sup>e Sovrane Provvidenze  
 et a manifesto della piu ricca ventafin  
 Quantifid<sup>e</sup>.

Sanvincenti 23. Gennaio 1783



Alessandro Gavardo Capitano

Raffaello Verba Capitano

Fig. 3 - Bolla di accompagnamento merci di Alessandro Gavardo, Capitano di Sanvincenti, 23 gennaio 1783 m.v. (Archivio privato Grimani, Venezia).

legname ricavabile annualmente,<sup>36</sup> e la pressione spesso illecita degli abitanti sulle risorse dei boschi porterà inesorabilmente nel secolo XIX allo stato di ceduo tutte le aree boschive. Un episodio del conflitto tra giurisdicente e comunità risulta da una supplica rivolta al feudatario da tre uomini, zuppani e pozzuppi delle ville Bocor-

<sup>36</sup> A.G., b. 3. *Commissioni*, cit., «Dal bosco è solito cavarsi poche piante all'Anno, che si vendono in Istria; lo sforzo della vendita al Magistrato alle Acque hò contratto di consegnarne m/3 almeno all'anno. Speravo di averli tutti dal mio bosco, ma in questi tre anni non ne cavai che 3300 in tutto... Quantunque il prezzo sia assai ribassato, pur sarebbe una rendita importante, quando la quantità corrispondesse; tanto più che il Magistrato ne riceverebbe anche di più».

dichi, Radigosa, San Britio e Folli, che sono chiamati a rispondere della sparizione di 364 «palli da valle» durante il loro trasporto dal bosco al porto d'imbarco.<sup>37</sup> Per consuetudine gli abitanti della giurisdizione erano tenuti ad eseguire trasporti a «rebota», o dietro compenso, a seconda degli accordi commerciali dei Grimani. In ogni caso i trasportatori erano responsabili in solido del carico e i loro rappresentanti dovevano soddisfare gli eventuali danni. Il principio della responsabilità individuale in *ancien régime* non era considerato. A rispondere era la comunità nella persona del suo capo, che poi si poteva rivalere sulle famiglie rappresentate.

Il legname tratto dai boschi era causa di contenzioso anche tra i boscaioli incaricati del taglio e preparazione e gli abitanti del territorio che per consuetudine attingevano a quei boschi. Nel 1789 accadde che il taglio annuale venisse affidato ad una squadra di *boscatori*, per solito provenienti dalla Carnia, che di regola erano investiti della responsabilità del materiale trattato fino alla vendita. Parte del legname fu sottratto e messo in vendita sul mercato di Dignano da due abitanti di Sanvincenti.<sup>38</sup> Per ricevere soddisfazione del danno, i capi dei *boscatori*, i fratelli Riosa, chiesero un giudizio arbitrale: i Riosa scelsero come arbitro il M.o Pietro Rupil, un carnico residente in Sanvincenti, gli altri contendenti nominarono il D.no Zuanne Volpe. Gli arbitri ritennero di attribuire una sanzione di 56 lire come indennizzo dei *boscatori*, per coprire la perdita di capitale e le spese fatte, ma «quanto sia poi alla pretesa proposta dalli suddetti Riosa sul pagamento della pena comminata col Proclama 17 maggio decorso ... credono li nominati giudici arbitri di non poter su di ciò arbitrare, così lasciano che questo punto contenzioso resti terminato, e deciso dalle autorità, o Giustizia di questo Ill.mo Capitano». Il furto del legname dei boschi padronali era perseguito a norma degli articoli dello Statuto di Sanvincenti<sup>39</sup> e dava luogo a un giudizio penale, che immancabilmente sfociava in multe esatte a beneficio del Grimani. I carnici Riosa però pretendevano che gli arbitri assegnassero loro anche la penale o parte di essa, ma la loro richiesta non venne accolta. Non sappiamo come il Capitano abbia concluso, anche se si può ipotizzare che difficilmente avrebbe assegnato a un forestiero quel beneficio. Così l'amministrazione della giustizia coniugava il potere con l'aspetto economico, in quanto le pene pecuniarie erano un'importante fonte di reddito per il feudo e i rapporti con i territori confinanti veneziani, modulati da ricorrenti liti sui confini e sull'uso dei pascoli comunitari, finivano spesso con l'esazione di multe.

Non ho rinvenuto documenti riguardanti la proprietà della terra nella giurisdizione di Sanvincenti, ma un'analisi del riparto dei fondi può essere egualmente tentata.

<sup>37</sup> A.G., b. 6, carte non numerate.

<sup>38</sup> AP., notaio Alvise Davia, 1789, carte non numerate.

<sup>39</sup> I capitoli 25, 26 e 29 prevedevano una sanzione di 25 lire e il sequestro dei buoi e del carro di trasporto per chi trafugasse legna dai boschi padronali e li portasse fuori del territorio; la metà della pena pecuniaria doveva andare all'accusatore, in questo caso ai capi dei boscaioli carnici, l'altra metà alla «cassa condanne» del castello.

Considerato che le aree boschive maggiori erano di pertinenza del feudatario e che le aree di landa carsica che davano un pascolo stentato probabilmente pertinevano alla comunità, rimanevano pochi fondi con le terre più fertili e le vigne. Lo spopolamento del territorio, con l'estinzione di intere famiglie, aveva portato al formarsi di fondi su cui nessun privato poteva vantare diritti e che erano stati occupati dalle famiglie ripetutamente introdotte dal feudatario, che ne figurava proprietario con diritto di esigere le decime.<sup>40</sup> Altri fondi erano posseduti dalle chiese e dalle confraternite, a seguito di lasciti testamentari, ed erano affidati a livello a residenti. I Grimani stessi possedevano dei fondi come beni allodiali e le famiglie da lungo residenti e rappresentate nel Consiglio possedevano i restanti fondi, di cui non è possibile quantificare l'ampiezza. I registri notarili però hanno restituito lunghi elenchi di compravendite, riguardanti «vallicule», «vanizze», «arborati», «arativi», con estensioni variabili indicate in «giornate».<sup>41</sup> Un elemento differenziale in questi atti di compravendita è la locuzione «salvo i diritti di S.E. Padrone», che distingue fondi di piena proprietà da altri gravati da vincoli posti dal feudatario. In generale le particelle erano di estensione limitata, e i fondi spezzettati e distanti l'uno dall'altro. Né era facile ingrandire i fondi acquisendo quelli confinanti, se Girolamo Grimani affermava: «Incommoda all'agricoltura può essere la legislazione, ò consuetudine negli acquisti; cioè il favore della prelazione al congiunto fino al 3.º grado, poi al confinante. Questa giova ove sia abbondanza di soldo, mà in Paese povero può arenare l'industria».<sup>42</sup>

L'azione economica principale era l'esazione delle decime, che per opera dell'Agente dei Grimani andavano per metà a Parenzo; esse riguardavano tanto le granaglie, il vino e l'olio quanto i frutti dell'allevamento ovino e caprino, mentre la dotazione di bovini da lavoro veniva tassata con altri tipi di rendite feudali («Quarte»). Alle decime si aggiungevano l'esazione dei dazi, delle marche, dei fuochi, dei prodotti boschivi, nonché l'esazione di livelli dalle «stanzie».

<sup>40</sup> A.G., b. 13, *Boschi, esposizione*, «... perché in diverse epoche essendo stata colpita l'Istria dalla peste, e segnatamente nell'anno 1631 il territorio di San Vincenti rimase quasi del tutto spopolato, ed il feudatario fu obbligato per ripopolare il suo feudo di far venire coloni... Ai detti coloni furono assegnate terre, case, utensili rurali, animali etc. verso l'obbligo di contribuire al feudatario la decima... detti coloni non potevano quindi né vendere, né comprare, ...».

<sup>41</sup> A Sanvincenti nei contratti veniva usata quale misura di superficie, la «giornata» e la «giornata piccola» a seconda della morfologia del terreno in oggetto. A causa del relativo isolamento della zona la «giornata» aveva mantenuto il valore dell'antica misura romana *jugerum* che indicava quanta terra due buoi aggiogati assieme possono arare in una giornata. Ma, come nel caso di Sanvincenti, molto spesso la superficie di un fondo veniva espressa in giornate di lavoro e variava con il tipo di lavorazione cui era sottoposto il terreno. A seconda della tecnica impiegata, aratro o zappa, e a seconda della natura del terreno, la superficie unitaria della giornata di lavoro variava, ma alla fine esprimeva sempre la quantità di lavoro necessaria all'uomo per ricavare frutti da quella terra, era cioè espressione del rapporto uomo-terra e del suo atteggiamento mentale. (Sui problemi di carattere sociale legati alla metrologia Cfr. W. Kula, *Le misure e gli uomini dall'antichità ad oggi*, Roma-Bari, 1987).

<sup>42</sup> A.G., b. 3, *Commissioni*, cit.

Un aspetto non meno importante dell'attività feudale era l'amministrazione della giustizia, specie in campo criminale, come appare dalla stessa commissione al capitano Bembo.

La famiglia Grimani godeva del diritto del mero e misto imperio, e del privilegio di giudicare le cause fino all'ultimo appello sottraendole al controllo delle autorità veneziane. La facoltà di eseguire sentenze di morte infatti era sottoposta al feudatario stesso, che deteneva il potere supremo di commutare i bandi e di graziare.

Un elenco sullo stato dei processi che riporta i dati sulla vittima, sul reo, e sulla sentenza, relativamente a fatti criminali avvenuti tra il 1779 e il 1781 chiarisce in quali modi era controllata la violenza nel territorio di Sanvincenti.<sup>43</sup> È degno di nota il caso del processo contro Ive Preden q.m Ghergo detto Gherghina della villa Smogliani, riconosciuto colpevole dell'omicidio del fabbro Lorenzo Tomasich avvenuto il 12 marzo 1780.<sup>44</sup> La sentenza venne emessa il 30 luglio 1781 e comminò a Ive Preden la pena del bando per dieci anni, con l'alternativa di cinque anni di servizio come uomo da remo nelle galee veneziane. Compiuto tale servizio poteva essere libero previo raggiungimento della pace con la famiglia dell'ucciso e il pagamento di 50 ducati e delle spese processuali. La sorte di Ive Preden non seguì però la strada segnata da questa sentenza grazie alla supplica che la madre, rimasta sola, presentò al Capitano tre anni dopo la fuga del figlio.<sup>45</sup> Infatti in quel lasso di tempo Ive era riuscito ad ottenere l'atto di pace dalla famiglia del Tomasich, che aveva fatto ricadere sul defunto l'iniziativa della rissa che si era conclusa così gravemente. Il Grimani aveva accolto favorevolmente la supplica, trasmessa dal Capitano, permettendo ad Ive Preden di tornare a Sanvincenti e prendersi cura della «... poccha nostra terra abbandonata all'arbitrio altrui ... circostanza resa anche più lagrimevole dalla carestia dell'anno corrente...».<sup>46</sup>

### Il passaggio all'età contemporanea

Dopo la caduta della Repubblica veneta nel maggio 1797, con il trattato di Campoformido, i territori veneti e l'Istria furono ceduti dai francesi all'Austria, che vi si mantenne fino alla pace di Presburgo del 27 dicembre 1805.<sup>47</sup> In quella data l'Istria ed il Veneto, ricondotte in mani francesi, furono unite al Regno d'Ita-

<sup>43</sup> A.G., b. 5, *Raspe criminali*, carte non numerate.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> A.G., b. 6, *Supplica Preden*.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

<sup>47</sup> Con il trattato siglato nell'antica capitale ungherese, Napoleone, dopo aver sbaragliato l'esercito austriaco (Austerlitz), aveva costretto l'imperatore Francesco d'Asburgo a numerose cessioni territoriali a favore della Baviera, del Wurttemberg e del Regno d'Italia che entrava così in possesso delle province venete di cui l'Austria si era impadronita nel 1797 in virtù del trattato di Campoformido.



lia in cui fu tramutata l'antecedente Repubblica italiana, erede a sua volta della Cisalpina.

L'Istria rimase unita al regno italico fino al marzo 1810, quando passò a far parte delle Province Illiriche dell'Impero francese, fino alla prima caduta di Napoleone nel 1813. Da quell'anno l'Istria si trovò sotto l'Impero d'Austria fino alla fine della prima guerra mondiale.<sup>48</sup>

Quando le armi francesi subentrarono a quelle austriache, nel 1805, i feudatari Grimani del ramo di San Luca rimasero in possesso dei diritti utili ma persero la giurisdizione. Infatti durante il governo francese furono aboliti i titoli nobiliari e le giurisdizioni feudali, ma continuarono le prestazioni reali. Il trapasso dal periodo francese a quello austriaco fu gestito dal 1807 al 1821 da Girolamo Grimani. Infatti nel 1813 l'Istria entrò a far parte dell'Austria, che ripristinò le antiche distinzioni sociali ma non le prerogative giudiziali;<sup>49</sup> Sanvincenti fu assegnato al distretto giudiziario di Dignano. I Grimani nella persona dell'erede di Girolamo, Filippo (1821-1825) tentarono di recuperare i loro titoli da parte dell'Austria, che li riconobbe dopo il 1825.<sup>50</sup> I conti Grimani dal 1825 ressero Sanvincenti come gestione comune da parte dei fratelli Pier Luigi e Roberto.<sup>51</sup>

Nel 1846 i Grimani rinunciarono al contratto di enfiteusi stipulato col vescovo di Parenzo nel 1524, chiedendo di formare un contratto per la conduzione dei beni vescovili a fronte di un livello fisso da corrispondere in denaro alla Mensa vescovile. Quindi già prima delle leggi del 1848 sui redditi feudali e delle leggi del 1869 che abolivano i residui diritti feudali, Sanvincenti aveva cessato di essere un bene feudale dei Grimani per ritornare ad essere solo feudo ecclesiastico.<sup>52</sup>

Nel periodo circa ventennale che va dalla risoluzione del contratto di enfiteusi dei Grimani alla cessazione del feudo, l'erudito triestino Pietro Kandler effettuò ripetute visite al territorio istriano che gli fornirono il materiale documentario che venne pubblicato tra il 1846 e il 1852 sul foglio settimanale *L'Istria*. Il Kandler aveva così potuto leggere lo Statuto di Sanvincenti presumibilmente custodito nella cancellaria del castello e ne aveva ricopiato alcune parti.<sup>53</sup> In questa manie-

<sup>48</sup> La restaurazione austraca significò per l'Istria il raggiungimento di una fase di stabilità, destinata a durare circa cent'anni, dopo un quindicennio di trasformazioni convulse del suo regime politico e del suo assetto territoriale, che avevano visto la regione utilizzata più volte come merce di scambio nel gioco delle diplomazie europee, messo in moto dal dinamismo dell'espansione napoleonica.

<sup>49</sup> G. DE TOTTO, *Feudi e feudatari nell'Istria veneta*, Parenzo, 1941, p. 28.

<sup>50</sup> AST, *IRG*, b. 173.

<sup>51</sup> AST, *IRL*, b. 76, f. 305.

<sup>52</sup> A.G., b. 15.

<sup>53</sup> Il manoscritto del Kandler è custodito nell'Archivio di Stato di Trieste; rappresenta l'ultima fonte ufficiale di carattere giurisdizionale che si è ottenuta prima della distruzione di tale materiale per cause belliche.

ra, del feudo di Sanvincenti si poterono conoscere un indice dei capitoli dello Statuto, la ricostruzione delle successioni dei feudatari e la trascrizione per esteso di alcune *terminazioni*. Gli atti deliberativi mancanti nella copia dello Statuto da me rinvenuto a Venezia,<sup>54</sup> e le parti elaborate dal Kandler, costituiscono una preziosa integrazione per l'approfondimento della storia dell'Istria veneta.

**SAŽETAK:** "*Pravni, politički i gospodarski aspekti feuda Svetvinčenta tijekom 18. stoljeća*" - U ovom se prilogu rekonstruira gospodarski i institucionalni okvir feudalnog posjeda Svetvinčenta u Istri. Podaci iz bilježničkih knjiga isprepliću se s onima iz arhive Grimani u Veneciji.

Uz iznošenje povijesnih zbivanja u Svetvinčentu opisuju se događaji i osobe koje tvore pravno ustrojstvo Svetvinčenta.

Naselje se, naime, nalazilo pod dvostrukom feudalnom subordinacijom porečkog biskupa i patricijske obitelji Grimani. Istodobno je postojalo i gradsko vijeće koje je bilo svjedokom vječito nestalnih odnosa između zemljoposjednika u Svetvinčentu i feudalnog suca.

Rekonstrukcija obilježja tog vijeća i izbornih funkcija omogućava nam pogled u društveni i gospodarski život tog područja u svjetlu odnosa općinske uprave mletačkog tipa i sela koje su osnivali i nastavali "Morlaci" dovedeni radi naseljavanja tih krajeva.

Ključna figura feuda bio je kapetan, predstavnik feudalca Grimanija i posrednik između lokalnih institucija i želja gospodara.

Izvršitelj tajne "Komisije" predan kapetanu Tommasu Bembu god.

1775. omogućava nam analizu pojedinih čimbenika koji su na različitim razinama utjecali na taj ambijent.

S vjerskog aspekta mislilo se da bi bilo nužno kontrolirati kler kao i gospodarsku aktivnost unutar bratovština, te oporučne ostavštine.

Na proizvodnoj razini bila je važna kontrola namjene zemlje i postizanje prehrambene autonomije što se pokušavalo putem uprave nad fontikom.

Ova ustanova, kao i ugovori o uzimanju stoke na napolicu pojavljuju se više puta u ulozi glavnih financijskih problema i kao izvor nedopuštenih radnji. Feudalac će na svaki način nastojati regulirati te odnose putem sudbene djelatnosti kapetana. I reguliranje trgovine s pratećim davanjima i pojava krijumčarenja predstavljali su važan ekonomski faktor ne jedino sami po sebi, nego i stoga što su feudalnim blagajnama donosili stalan priljev novca.

Glavni prihod kuće Grimani sastojao se u prikupljanju desetina što se minuciozno reguliralo, i koji su dijelili napola s biskupom u Poreču.

Kao jedan od otvorenih problema ostaje zemljišna podjela teritorija Svetvinčenta; osim šuma koje pripadaju feudalcu nema provjerenih podataka o vlasništvu.

Krajem stoljeća moć Venecije je na zalazu, a ustoličuje se habsburška monarhija, nastupa razvitak nacija i nacionalizma, no to već pripada novijoj povijesti.

<sup>54</sup> Vedi A. CIUFFARDI, «Sul ritrovamento dello Statuto di Sanvincenti», *Acta Histriae*, Capodistria, vol. III (1994), p. 113-117.

**POVZETEK:** *“Fevd Sanvincenti pravne, politične in ekonomske značilnosti družbe v 18. stoletju”* - Avtor skuša predstaviti ekonomski in institucionalni položaj fevda Sanvincenti v Istri na podlagi podatkov iz notarijskih arhivov in tistih, ki jih je najti v beneškem arhivu Grimani. Po opisu zgodovinskih dogodkov, ki so privedli do položaja, kakršen se je oblikoval v 18. stoletju, je prikazana, z navajanjem posebnih dogodkov in osebnosti, juridična struktura fevda Sanvincenti, v katerem je prišlo do dvojnega fevdalnega podložništva: v odnosu do poreškega škofa in plemenite beneške patricijske družine Grimani. Istočasno je deloval Svet meščanov, ki je bil priča nikoli pasivnih odnosov med zemeljskimi posestniki v fevdu Sanvincenti in fevdalnim sodnikom. Rekonstrukcija značilnosti tega Sveta i izvoljenih služb prispeva k poznavanju ekonomskega in socialnega življenja tega ozemlja, tudi kar zadeva odnose med mestno oblastjo, ki je bila po svojem ustroju beneška, ter okolico posejano s pristavami. Le-te so bile postavljene zato, da bi nudile bivališče Morlakom, ki so jih tu naselili, da bi obljudili omenjeno deželo. Glavna osebnost v fevdu je bil kapetan, ki je predstavljal fevdalca Grimanija. Hkrati je bil tudi posrednik med zahtevami lokalnih prebivalcev in fevdalčevo voljo. Analiza tajne “Komisije”, ki je izročena kapetanu Tomažu Bembu leta 1775, nam omogoča, da spoznamo drugega za drugim vse dejavnike, ki so na različnih nivojih razgibavali omenjeno družbo. Tako je bilo treba na religioznem nivoju kontrolirati duhovnike in skupaj z njimi ekonomsko dejavnost, ki je zadevala bratovščine, tako imenovane “mansionarie”, in oporoške zapuščine. Na produkcijskem nivoju je bilo nujno kontrolirati, kako je bila zemlja uporabljena in kako so dosegli prehrabeno samozadostnost pri obdelavi posestva. To so skušali realizirati tudi s spolovinarstvom, kar je seveda bilo vzrok za številne finančne probleme in malverzacije, proti katerim se je fevdalec skušal boriti s pomočjo kapetanove jurisdikcije.

Tudi ureditev trgovine s carinami in tihotapstvom, ki jo je spremljalo, je pomenila pomembno ekonomsko dejavnost: in to ne samo po sebi, temveč tudi zato, ker je kot pobudnica nezakonitih trgovanj predstavljala nenehen denarni priliv v fevdalčevo blagajno. Toda glavni dohodek družine Grimani je prihajal iz pobiranja desetine. To pobiranje je bilo do potankosti določeno. Desetino, ki so jo fevdalci pobrali, so nato delili s škofovo stolico v Poreču. Še vedno odprt pa ostaja problem fevdalne delitve tega teritorija: razen gozdov, ki so pripadali fevdalcu, nimamo dokončnih podatkov v zvezi z lastnino.

Ob koncu stoletja je prišlo do zatona beneške oblasti in vzporedno s tem pa se je utrdila habsburška oblast, ki je pomenila uvod v razvoj narodov in nacionalizmov-a to je že današnja zgodba.